

Corte d'Appello di Salerno, Decreto del 17 giugno 2025, cron. n. 1632/2025.

Estensore: *Di Benedetto*

**EQUA RIPARAZIONE – INAMMISSIBILITÀ – art. 4 della L. n. 89 del 2001 –
GIUDIZI DI DIVISIONE EREDITARIA – TARDIVITA’.**

Nei giudizi di divisione ereditaria che si concludono con ordinanza ex art. 789, co. 3 c.p.c., ai fini della tempestività del ricorso, il termine semestrale di decadenza previsto dall' art. 4 della L. n. 89 del 2001, decorre dalla data di deposito dell'ordinanza medesima. Tale provvedimento, infatti, privo di carattere decisorio, non è impugnabile né ricorribile per Cassazione.